

società cooperative indicate nell'elenco che segue, i mutui ipotecari per gli importi per ciascuna indicati - nell'intesa che l'ammontare dei mutui non dovrà essere comunque superiore alle somme che saranno ammesse al beneficio del contributo statale - alle condizioni deliberate dal Consiglio nella seduta del 13 novembre u.s. e che sono le seguenti:

a) - tasso d'interesse annuo: 7% per quei mutui che potranno essere abbinati a contratti di assicurazione sulla vita dei futuri assegnatari degli alloggi, oppure 8% in caso contrario;

b) - deposito, per spese legali e tecniche, da determinarsi dal Presidente e dal Direttore generale ai sensi della delibera consiliare 28 giugno 1949;

c) - diritto di commissione continuativa dello 0.25% annuo per tutta la durata dell'ammortamento;

d) - durata dei mutui: compatibile con le esigenze dell'abbinamento assicurativo e la durata del contributo statale, oppure soltanto con la durata di detto contributo, qualora i mutui non vengano abbinati alle stipu-